



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 5 gennaio 2024

Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023: "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi"

Segnaliamo che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Al riguardo, riteniamo opportuno precisare che tale riforma non modifica le disposizioni di legge vigenti relative agli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR), ma prevede una disciplina derogatoria valevole solo per il periodo d'imposta 2024.

Ciò premesso, di seguito riassumiamo le misure emanate dalla norma in commento, fornendo una panoramica del regime di tassazione IRPEF, mettendo in risalto le novità previste dal decreto in commento e riepilogando le regole non soggette a modifica.

1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF (ART. 1, COMMA 1);
2. DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI (ART. 1, COMMA 2 e ART. 2);
3. MODIFICA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO (ART. 1, COMMA 3)
4. DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI IRPEF (ART. 3);
5. MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI (ART. 4).

1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF (ART. 1, COMMA 1)

Per l'anno 2024, in deroga all'art. 11 del TUIR, l'IRPEF è determinata sulla base delle seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000,00 euro	23%
da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro	35%
oltre 50.000,00 euro	43%



Le aliquote per scaglioni di reddito in vigore fino al 31 dicembre 2023 (tuttora previste dall'art. 11 sopra citato) sono le seguenti:

- fino al 15.000,00 euro al 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino al 28.000,00 al 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino al 50.000,00 al 35%;
- oltre 50.000,00 euro al 43%.

In virtù di quanto sopra illustrato -nel periodo d'imposta 2024- la novità concerne nell'accorpamento del secondo scaglione di reddito (ossia, "oltre 15.000 euro e fino al 28.000 al 25%") nel primo, ricomprendendo dunque i redditi fino a 28.000 euro.

2. DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI (ART. 1, COMMA 2 e ART. 2)

Il Decreto in commento prevede che per l'anno 2024 la detrazione da lavoro dipendente e assimilato -relativa alla prima fascia di reddito complessivo fino a 15.000 euro- venga innalzata a 1.955 euro (a fronte di 1.880,00 euro).

Rimangono, invece, invariate le formule e gli importi delle detrazioni per le successive fasce di reddito. Pertanto, di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle detrazioni di cui sopra aggiornate per il periodo d'imposta 2024.

Reddito complessivo	Detrazione spettante
$RC \leq 15.000$	euro 1.955*
$15.000 < RC \leq 28.000$	$1910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$
$28.000 < RC \leq 50.000$	$1910 \times \frac{(50.000 - RC)**}{22.000}$

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. Si tratta di una maggiorazione che va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, precisiamo che non hanno subito modifiche le detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico.

In materia di detrazioni per oneri, sempre per il solo anno 2024, viene stabilita invece una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in riferimento ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro. In particolare, tale decurtazione va applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



- gli oneri per i quali la detrazione è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, occorre tener presente altresì che il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Infine, ricordiamo che generalmente tale tipologia di detrazione è riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi, pertanto, il datore di lavoro in veste di sostituto d'imposta procederà a tale applicazione solo su espressa richiesta da parte del lavoratore.

3. MODIFICA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO (ART. 1, COMMA 3)

Il Legislatore interviene in materia di trattamento integrativo disciplinato dal D.L. n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, introducendo un meccanismo correttivo a favore dei titolari di reddito non superiore ad 15.000,00 euro. Nello specifico, tale meccanismo verte sulla verifica della presenza di IRPEF lorda di importo superiore alle detrazioni spettanti (condizione richiesta per il riconoscimento della misura) che deve essere effettuata considerando la detrazione di 1.880,00 euro (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari 1.955,00 euro.

Rimane confermato che il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000,00 e 28.000,00 euro, ma a condizione che:

1. l'IRPEF lorda sia di importo superiore alla detrazione da lavoro spettante;
2. la somma di detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR), altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR), nonché le detrazioni per oneri (art. 15 TUIR), sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Infine, rimane altresì confermato che i sostituti d'imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60,00 euro, il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dal cedolino paga in cui viene operato il conguaglio.

4. DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI IRPEF (ART. 3)

Al fine di garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionali e comunali con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF in vigore dall'anno 2024, il Decreto in commento dispone lo slittamento



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



del termine entro cui le Regioni, le Province Autonome e Comuni possono con propria delibera modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali applicabili per l'anno d'imposta 2024.

In particolare, tale termine è differito al 15 aprile 2024 (in luogo del termine ordinario fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce). Inoltre, entro la stessa scadenza (15 aprile 2024), gli stessi enti hanno la possibilità di determinare -per il solo anno 2024- aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.

Nel caso in cui tale delibera da parte degli enti sopra menzionati non avvenga entro il termine previsto, si applicheranno -anche per l'anno 2024- gli scaglioni e le aliquote di reddito in vigore per l'anno 2023.

5. MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI (ART. 4)

Per l'anno 2024 viene introdotta una deduzione maggiorata per imprese e professionisti pari al 20% del minore importo tra il costo della manodopera neoassunta a tempo indeterminato e l'incremento del costo del lavoro tra il 2023 e il 2024. Inoltre, qualora si tratti di persone inserite in particolari categorie meritevoli di tutela, spetta una ulteriore maggiorazione del costo deducibile nel limite del 10%.

La super deduzione del 20% riguarda i titolari di reddito di impresa (società di capitali, enti commerciali, società di persone e imprese individuali) e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta 2023, hanno esercitato l'attività per almeno 365 giorni.

La norma prevede, inoltre, le seguenti condizioni di accesso:

1. la stipula nell'anno di esercizio 2024 di nuovi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
2. il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 deve essere più elevato di quello medio nell'anno di esercizio 2023 tenendo conto, nel calcolo, di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto;
3. il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) al 31 dicembre 2024 sia superiore a quello medio del 2023. Per questa condizione non è richiesto di considerare anche i decrementi delle società del gruppo.

Infine, la deduzione maggiorata rileverà per le imposte sui redditi (IRES o IRPEF), ma non per l'IRAP.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)